

## La nostra proposta

### 1. Il quadro di riferimento comunitario

Il presente memorandum ha lo scopo di illustrare – in via necessariamente preliminare, provvisoria e sintetica – alcune possibili soluzioni astrattamente idonee, sul piano giuridico, a consentire l'erogazione di somme da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") a favore delle banche italiane che versino in crisi di liquidità in conseguenza dell'attuale crisi finanziaria globale.

Il tema si inserisce nel quadro di riferimento tracciato, a livello comunitario, anzitutto dalla Posizione comune adottata dagli Stati membri dell'ECOFIN in data 7 ottobre u.s. (All. 1) e successivamente articolato ad opera della Commissione Europea con la Comunicazione della Commissione del 15 ottobre 2008 (All. 2).

Quest'ultimo documento, in particolare, nel determinare in via generale i requisiti che l'eventuale intervento da parte degli Stati Membri dovrà avere al fine di risultare compatibile con il quadro normativo comunitario in materia di aiuti di Stato (e, segnatamente, con l'art. 87 del Trattato), ha fissato i seguenti principi fondamentali:

(i) generalità e astrattezza, ossia deve prevedere uno schema generale applicabile indistintamente agli istituti di credito che ne facciano richiesta e siano in linea con i requisiti richiesti;

(ii) provvisorietà o carattere temporaneo, ossia deve un termine per il ripristino di una situazione di normale concorrenza;

(iii) proporzionalità, ossia dovrà essere limitato a quanto strettamente necessario e comunque idoneo a minimizzare gli effetti c.d. di spill over derivanti dalla sua realizzazione.

Sempre in linea generale, la Commissione ha ipotizzato che l'intervento di sostegno possa assumere la forma, in via principale, di una concessione della garanzia dello Stato in relazione a talune passività finanziarie e, subordinatamente, di una partecipazione diretta dello Stato nel capitale delle banche; in ogni caso, di una garanzia sui depositi e di misure straordinarie per la liquidazione di imprese bancarie in crisi.

La Commissione ha inoltre elencato, in dettaglio, con riferimento a ciascuna ipotesi ( e in particolare alla prima) alcuni dei requisiti minimi in relazione a (i) requisiti soggettivi per l'applicazione delle misure di sostegno; (ii) contenuto dell'intervento della garanzia dello Stato; (iii) durata; (iv) limitazioni e (v) prevenzione di effetti distorsivi, che saranno richiamate di volta in volta in dettaglio nel prosieguo.

### 2. Le misure attuative nazionali

Come è noto, il Governo italiano ha ritenuto di far fronte all'emergenza finanziaria delle banche mediante due separati provvedimenti, relativi, rispettivamente, alla partecipazione dello Stato nel capitale delle banche e alla concessione della garanzia di Stato sulle passività delle banche stesse.

Si tratta, in particolare, dei seguenti decreti:

d.l. 9 ottobre 2008, n. 155, recante "Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali";

d.l. 13 ottobre 2008, n. 157, recante “Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio”.

Sulla base dei precitati provvedimenti, e con riferimento precipuo al tema che ci occupa, del “finanziamento” alle banche, attualmente l’ordinamento italiano prevede essenzialmente tre modalità di intervento dello Stato a sostegno del sistema bancario, ciascuno con le caratteristiche di seguito elencate:

(i) aumento di capitale ex art. 1, comma 1, d.l. 155/2008: l’intervento avviene:

- a. direttamente ad opera del MEF;
- b. mediante sottoscrizione o garanzia dell’aumento di capitale (underwriting, e, dunque, sottoscrizione da parte dello Stato di quanto non sottoscritto da privati);
- c. a favore di banche “che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d’Italia”;
- d. sulla base di un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata di almeno 36 mesi, che deve essere presentato per la deliberazione dell’aumento di capitale e, fino alla data di cessione delle azioni da parte del MEF, non può essere modificato senza il consenso di quest’ultimo (comma 4);
- e. mediante sottoscrizione di azioni privilegiate nella distribuzione di dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni;
- f. con previsione di voto a favore del MEF in proporzione alla partecipazione sottoscritta (anche in deroga alle norme sul voto capitario);
- g. con previsione di una decretazione regolamentare da parte del MEF, sentita la Banca d’Italia, in merito alla determinazione dei criteri, condizioni, modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e concessione della garanzia statale (Articolo 5).

(ii) Finanziamento ex art. 3, comma 1, d.l. 155/2008: l’intervento avviene:

- a. da parte della Banca d’Italia, mediante erogazione di liquidità a favore delle banche;
- b. a fronte della concessione da parte delle banche di garanzie mediante pegno o cessione di credito;
- c. con prestazione di garanzia all’atto della sottoscrizione del relativo contratto in deroga agli artt. 1264, 1265 e 2800 cod. civ.;
- d. con concessione di garanzia da parte del MEF, in situazioni di “emergency liquidity assistance”, su finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia a favore di banche italiane e filiali estere di banche italiane.

(iii) Concessione di garanzia dello Stato ex art. 1 d.l. 157/2008; l’intervento avviene: [nota: il termine “garanzia” ha significato ampio, tale da ricomprendere, dal punto di vista giuridico, un numero pressoché indeterminato di fattispecie]

- a. da parte del MEF, mediante concessione della garanzia dello Stato;
- b. a condizioni di mercato;
- c. con riferimento a passività delle banche italiane [nota: anche in questo caso, il termine ha significato ampio e indeterminato: in sostanza dovrebbe intendersi riferito (i) a conti correnti e depositi e (ii) a obbligazioni e altri strumenti di debito];
- d. con scadenza a 5 anni;

- e. anche mediante scambio temporaneo tra strumenti finanziari detenuti dalle banche con titoli di Stato (comma 2);
- f. anche con riferimento a operazioni stipulate da banche al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli per il rifinanziamento presso l'Eurosistema (comma 3);
- g. con garanzia a favore del MEF mediante privilegio generale su beni immobili o mobili della banca, che prevale su ogni altro privilegio;
- h. sulla base di una valutazione compiuta da Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di far fronte alle obbligazioni assunte;
- i. anche nel contesto di aumenti di capitale ex d.l. 155/2008;
- j. con previsione di una decretazione regolamentare da parte del MEF, sentita la Banca d'Italia, in merito alla determinazione dei criteri, condizioni, modalità di concessione della garanzia (Articolo 2).

Come è stato puntualmente segnalato, la finalità dichiarata dei decreti è quella di “garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali”, prevedendo un “programma di interventi per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilità finanziaria” .

Per quanto attiene ai diritti patrimoniali connessi alla partecipazione dello Stato, si stabilisce che “le azioni detenute dal Ministero dell'economia, dalla data di sottoscrizione sino alla data di eventuale cessione, sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni” (art.1, c. 3) e ciò, come chiarisce la Relazione illustrativa, “a tutela degli interessi dei contribuenti a un ritorno finanziario per l'intervento pubblico”.

Più ambigua è invece la disciplina del diritto di voto spettante allo Statoazionista, che pure costituisce un profilo cruciale dell'intera disciplina e uno snodo essenziale al fine di scongiurare il rischio che il finanziamento alle banche si traduca in una concessione “in bianco” di denaro pubblico a beneficio degli operatori del credito.

Infatti, ferma restando la deroga espressa per il regime del voto capitaro nelle società cooperative, allo stato del decreto, non solo nelle banche cooperative, ma anche nelle altre banche, il MEF parrebbe avere un diritto di voto commisurato all'entità della sua partecipazione.

Sin qui il dato normativo attualmente vigente.

Numerose sono tuttavia le “voci”, secondo le quali in sede di decreti attuativi e/o di conversione in legge del decreto sarà chiarito che le azioni del MEF sono prive del voto o al massimo dotate di una qualche influenza solo nelle ricapitalizzazioni delle banche partecipate; si profila anche la possibilità che l'intervento dello Stato si realizzi attraverso sottoscrizione non di azioni in sede di aumento di capitale, ma di prestiti subordinati sull'esempio francese.

Proprio l'ordinamento francese, in particolare, mediante la Loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie, ha previsto (art. 6) che l'intervento avvenga a favore di titoli di credito emessi da una società di rifinanziamento avente sede legale in Francia ed avente ad oggetto la concessione di prestiti alle banche, alle condizioni previste dalla stessa legge.

Viceversa, il quadro normativo nazionale sopra esaminato, non prevede, allo stato, la disciplina delle concrete modalità con le quali potrebbe aver luogo lo stanziamento di ri-sorse da parte del MEF a favore delle banche.

A tale riguardo, pur in assenza di indicazioni, lo “stanziamento” potrebbe erogarsi in una delle seguenti modalità, idonee eventualmente a rappresentare un vincolo di destinazione dell’importo “erogato” a finalità di sostegno allo sviluppo delle cosiddette piccole e medie imprese, secondo schemi già presenti nell’ambito del diritto italiano vigente, civile e bancario.

*(A) Le convenzioni di cui all’art. 47, comma 2, del Testo Unico Bancario.*

I rapporti tra il Ministero (od una società da esso partecipata), in qualità di erogatore dei fondi, e le banche, prime destinatarie dei fondi stessi (incaricate di distribuirli poi alle piccole e medie imprese, in qualità di destinatari finali), potrebbero trovare titolo, innanzitutto, nelle convenzioni di cui all’art. 47, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito, il “Testo Unico Bancario”), in ragione della natura di «agevolazione creditizia» attribuibile agli interventi a favore delle piccole e medie imprese, a cui i fondi stessi risulterebbero vincolati. Tale disposizione prevede che «l’assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia (...) e la prestazione di servizi ad essi inerenti sono disciplinate da contratti stipulati tra l’amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l’attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all’assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche».

La norma in esame, tra le condizioni per la sua applicabilità, considera dunque «l’assegnazione e la gestione» dei «fondi pubblici di agevolazione creditizia»; queste condizioni si verificano solo quando le disponibilità liquide, che costituiscono la dotazione del fondo, siano state trasferite presso una o più banche, alle quali sia stato attribuito anche il compito di curare l’amministrazione e di tenere la contabilità.

Inoltre, l’art. 47, comma 2, del Testo Unico Bancario prescrive che i rapporti tra l’amministrazione pubblica competente e le banche siano regolati da convenzioni e che tali convenzioni indichino «criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l’attività svolta per proprio conto dalle banche», quali, ad esempio «organi distinti preposti all’assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità». Come è stato rilevato, con queste ultime indicazioni il legislatore suggerisce una linea comportamentale sufficientemente chiara, che individua nella costituzione di organi diversi da quelli degli enti creditizi gestori e nella creazione di contabilità separate la soluzione più idonea al superamento del problema del conflitto di interessi.

Infine, con riferimento alle «banche (...) prescelte», i criteri – in assenza di una predeterminazione normativa a livello di Testo Unico Bancario – potrebbero consistere, ad esempio, nella valutazione dell’adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa; del patrimonio aziendale, assunto come indice di garanzia della solvibilità, dell’articolazione territoriale rispondente alle esigenze di implementazione delle iniziative di agevolazione creditizia. A questo proposito, è stato suggerito, nel caso in cui l’amministrazione

pubblica ritenga che il finanziamento agevolato possa essere erogato da un numero tendenzialmente illimitato di banche, di predisporre e pubblicizzare una sorta di contratto per adesione, nel quale siano già fissate tutte le condizioni economiche e normative reputate convenienti dall'amministrazione medesima. Quando, invece, si renda necessario selezionare solo un certo numero di banche, lo spirito della legge impone all'amministrazione pubblica di indicare criteri oggettivi di selezione e di renderli preventivamente pubblici (ad esempio, mediante un procedimento in base al quale tale amministrazione predispone schemi di convenzione tipo che definiscono le modalità delle agevolazioni, lasciando alla contrattazione solo la determinazione del compenso). E' peraltro ragionevole prevedere che l'amministrazione pubblica competente, oltre a determinare specifici requisiti di selezione, possa anche stabilire, tenuto conto delle esigenze concrete, un numero massimo di banche da "convenzionare".

(B) I finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

In alternativa, i rapporti tra il MEF (od una società da esso partecipata) e le banche potrebbero trovare titolo in un contratto di finanziamento destinato ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 2447 bis, comma 1, lettera b), cod. civ.

A questo proposito, si premette che non è opportuno considerare, in questa sede, la soluzione della costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 2447 bis, comma 1, lettera a), cod. civ., in ragione non solo dei maggiori adempimenti formali (sia societari, sia contabili, sia fiscali) richiesti ( ), ma soprattutto delle perplessità in ordine all'applicazione di questo istituto all'attività bancaria.

In sintesi, la fattispecie del finanziamento destinato ad uno specifico affare prevede che una società, al fine di finanziare, per l'appunto, un affare predeterminato, reperisca liquidità dall'esterno, destinando i relativi proventi al rimborso del finanziamento stesso.

Con tale istituto la società non crea un patrimonio separato e non destina beni, bensì separa esclusivamente tutti o parte dei futuri proventi derivanti dall'affare; infatti «i proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società e da quello relativo ad ogni altra [analoga] operazione di finanziamento» e «delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato».

È dunque un'operazione che si fonda sull'idoneità dello specifico affare di generare ricavi capaci di autofinanziarsi, anziché sulla solvibilità della società destinataria del finanziamento stesso.

Ai sensi dell'art. 2447 decies cod. civ., il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta e contenere tutti gli elementi essenziali dell'operazione, fra cui «una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi»; «la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento»; «le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento»; «il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore». Copia del contratto di finanziamento deve essere poi depositata presso il registro delle imprese ai fini dell'iscrizione.

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. 2447 decies cod. civ., la società è tenuta ad adottare «sistemi di incasso e contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare e a tenerli separati dal restante patrimonio della società» nonché, ai sensi del comma 8, «la nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi (...) deve contenere l'indicazione della destinazione dei proventi» medesimi.

### **(B1) Il finanziamento destinato.**

Alla luce dei dati normativi raccolti, è possibile formulare una proposta in ordine alla struttura giuridica dei rapporti tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (ovvero una società da esso partecipata) e le banche destinatarie, anche se solo in prima battuta, dei fondi a sostegno delle piccole e medie imprese.

Tra le varie opzioni possibili, in virtù dei decreti legge (cosiddetti salvarisparmio e salvaliquidità) di recente emanazione e facendo tesoro degli esempi noti di altri Paesi europei, si sceglie di concentrare l'attenzione sulla prospettiva del finanziamento, ai sensi dell'art. 2447 bis, comma 1, lettera b), cod. civ. Ciò a motivo sia degli indubbi vantaggi rappresentati dalla separazione dei «proventi dell'operazione» rispetto al patrimonio della banca, prevista dal comma 3 della sopra citata disposizione, sia della destinazione «ad uno specifico affare», alla quale dovranno essere vincolati i fondi disponibili. Entrambi questi aspetti, come sarà meglio chiarito di seguito, assicurano all'amministrazione pubblica erogante una più accentuata garanzia in ordine al corretto e proficuo impiego degli stanziamenti nonché una maggiore tutela in ordine all'ipotesi di default delle banche.

Innanzitutto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà stanziare, o fare in modo che vengano stanziati, i suddetti fondi, attraverso un provvedimento avente sufficiente dignità normativa. Tale provvedimento dovrà prevedere, quantomeno, oltre alla consistenza dei fondi, le finalità a cui esso è destinato, *rectius*, vincolato (anche in termini generali, ad esempio «aiuto e sostegno finanziario allo sviluppo delle piccole e medie imprese nell'ambito della contingente crisi economica»), nonché specificare la destinazione iniziale a favore delle banche ed, eventualmente, i criteri di riparto e di «selezione» delle banche stesse.

Quindi, tale Ministero (ovvero una società da esso partecipata) stipulerà con le banche prescelte un contratto di finanziamento destinato ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 2447 bis, comma 1, lettera b), cod. civ. In tal modo, l'amministrazione pubblica competente assegnerà i fondi, a titolo, per l'appunto, di finanziamento alle banche, vincolandone l'impiego ad uno specifico affare (il sostegno alle piccole e medie imprese da realizzarsi tramite l'erogazione di credito agevolato). Le banche restituiranno, poi, i fondi percepiti attraverso la destinazione dei «proventi» dell'affare al rimborso del finanziamento, «proventi» consistenti nei flussi di cassa generati dal rimborso dei prestiti agevolati da parte delle piccole e medie imprese a loro volta finanziate dalle banche stesse.

A questo proposito, si può ipotizzare la predisposizione di un contratto di finanziamento standard per adesione, nel quale siano specificati tutti i contenuti essenziali elencati dall'art. 2447 decies, comma 2, cod. civ. nonché ogni altra condizione che il soggetto erogante reputi necessaria od opportuna, eventualmente affidando alla negoziazione con ogni singola banca la definizione degli aspetti marginali.

Tale contratto standard disciplinerà, fra l'altro:

- (a) il progetto di finanzia agevolata – in guisa di «specifico affare» – alla cui realizzazione lo stanziamento dovrebbe ritenersi asservite;
- (b) le condizioni, i tempi e le modalità di rimborso del finanziamento, nonché, ai sensi dell'art. 2447 decies, comma 2, lettera g, cod. civ., «le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento»;
- (c) le conseguenze in caso di mancato rimborso del finanziamento, in tutto o in parte, alle scadenze definite.

Con riferimento all'aspetto sub (a), il contratto di finanziamento potrebbe elencare criteri meritori per l'individuazione delle piccole e medie imprese beneficiarie dell'agevolazione creditizia; in questo modo, da un lato, verrebbe garantita, la corretta e proficua implementazione dell'«affare» e, dall'altro lato, grazie alla selezione di imprese potenzialmente virtuose, sarebbero incrementate le probabilità di rimborso del finanziamento da parti di tali imprese alle banche e, quindi, in seconda battuta, da parte delle banche al Ministero o alla società a partecipazione pubblica erogatrice. I criteri potrebbero consistere, ad esempio, nella circostanza che le piccole e medie imprese destinatarie non siano state soggette a sanzioni amministrative o non abbiano registrato «incagli» rispetto ad altri finanziamenti negli ultimi anni; potrebbe essere altresì richiesta l'adozione di un codice etico e di modello di organizzazione e di gestione adeguati e conformi alle prescrizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per quanto concerne l'aspetto sub (b), il rimborso del finanziamento in questione potrebbe essere subordinato al rimborso di ogni altro finanziamento stipulato dalle banche; inoltre, ai sensi dell'art. 2447 decies, comma 2, lettera h, cod. civ., potrebbe essere specificato un termine ultimo, «decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore». Alternativamente, circa il profilo delle garanzie, potrebbe immaginarsi una formula di destinazione degli utili (o di quota parte degli stessi) a favore del rimborso dello strumento, per tutta la durata dello stesso.

Infine, per quanto concerne l'aspetto sub (c), potrebbe prevedersi, per l'eventualità di inadempimento, anche parziale, alle scadenze convenute delle banche, una clausola di conversione in equità (obbligatoria o facoltativa) che trovi titolo nel contratto di finanziamento, da regolarsi a condizioni di mercato.

### **(C) Prestito obbligazionario subordinato.**

Una ulteriore alternativa, calibrata sulla scorta della soluzione recentemente tratteggiata dal legislatore francese, potrebbe essere costituita dalla sottoscrizione, direttamente da parte del MEF, ovvero da parte di società a capitale pubblico come, ad esempio Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di un prestito obbligazionario subordinato all'uopo deliberato dalle banche e offerto in sottoscrizione sia a privati, sia alla controparte statale, oppure direttamente riservato a quest'ultima.

A tal fine, dal lato della provvista, in alternativa all'erogazione «secca» da parte dello Stato (mediante impiego di risorse ad hoc appostate nel bilancio dello Stato) potrebbe immaginarsi la costituzione di apposito veicolo societario, da patrimonializzarsi mediante l'emissione di titoli di debito che siano offerti in sottoscrizione sia a soggetti privati (ad es., le fondazioni bancarie) sia, in misura preponderante, allo Stato.

Dal lato della domanda, le banche italiane potrebbero essere autorizzate, mediante apposita norma da inserirsi nel d.l. 15//2008 in sede di conversione, entro una finestra temporale appositamente fissata, a deliberare un prestito obbligazionario, che sarebbe sottoscritto dal veicolo (o, in alternativa, direttamente dallo Stato). La legge di conversione potrebbe quindi prevedere, in via generale, le principali condizioni e caratteristiche del prestito, la cui definizione, ad ogni modo, sarebbe comunque demandata al suo regolamento e dunque, in ultima analisi all'autonomia privata. Al riguardo, anzi, il provvedimento potrebbe demandare ad una fonte regolamentare di determinare in via generale ed astratta un possibile schema di condizioni di prestito, da utilizzarsi eventualmente da parte delle banche che intendano invocare la norma, ad esempio mediante decretazione da parte del Ministero sentita la Banca d'Italia e la Consob.

In questo modo sarebbe assicurata la legittimazione a livello parlamentare della scelta di merito adottata dal Governo, mentre sarebbe demandato ad un successivo provvedimento di natura prettamente tecnica la definizione, in via generale e, dunque, in condizioni di parità di trattamento e di trasparenza, dei contenuti del prestito obbligazionario, successivamente fatti propri dagli istituti bancari con atto di autonomia, mediante adozione del regolamento del prestito.

Quanto ai principali caratteri del prestito, dovrebbe trattarsi:

- (a) di un prestito a termine (ad esempio con previsione di un arco temporale di 3/5 anni);
- (b) di un prestito subordinato (e, dunque, computabile a certe condizioni come patrimonio a fini contabili e di vigilanza), senza previsione di garanzie patrimoniali per il rimborso (fatto salvo quanto segue);
- (c) di un prestito assistito da particolari diritti a favore del veicolo/Stato: a tale riguardo, come è stato segnalato, sarebbe opportuno utilizzare la figura dei c.d. strumenti finanziari partecipativi (artt. 2346 e 2351, cod. civ.), i quali, se da un lato ben possono dare forma giuridica ad un prestito subordinato, dall'altro possono essere dotati di diritti amministrativi ed anche di voto su argomenti specificamente indicati, nonché del potere di nominare un componente dell'organo amministrativo o di controllo;
- (d) inoltre, come visto in precedenza, i titoli potrebbero essere assistiti da diritti patrimoniali particolarmente premianti per il creditore pubblico, a remunerazione dell'investimento delle risorse statali nell'attività privata;
- (e) in linea con le indicazioni della Commissione, potrebbero essere introdotte particolari limitazioni alle attività delle banche con riferimento, ad es., al pagamento dei dividendi agli azionisti, alla determinazione della remunerazione dell'esecutivo, alla destinazione degli utili di esercizio ai fini del ripianamento etc.;
- (f) il regolamento dovrebbe prevedere a favore del creditore un diritto di monitoraggio e di informazione periodica, con cadenza trimestrale o semestrale, in relazione all'utilizzazione delle risorse erogate;
- (g) quanto alla destinazione, potrebbe prevedersi un vincolo a carico delle banche per l'utilizzazione del prestito a favore di operazioni di credito e/o finanziamento a vantaggio delle PMI;
- (h) quanto al profilo del rimborso, potrebbe immaginarsi la previsione (direttamente a livello legislativo o, in subordine, in via regolamentare), di ipotesi di c.d. "early redemption" a favore delle banche emittenti, al ricorrere di determinate condizioni, ovvero a favore dello Stato creditore, legate al conseguimento di determinati parametri di patrimonializzazione da parte delle banche;
- (i) inoltre, in caso di mancato rimborso alla scadenza, potrebbe immaginarsi la possibilità (o, se del caso, l'obbligo) di provvedere al ripianamento del prestito [anche] mediante deliberazione di un aumento di capitale, da riservarsi [eventualmente] all'emittente (veicolo/Stato), se del caso mediante conferimento di mandato anticipato al Consiglio di Amministrazione a procedere al suddetto aumento subordinatamente alla verifica di determinati parametri;

(j) del prestito potrebbero beneficiare le banche che rispondano a determinati parametri (in particolare, dal punto di vista della patrimonializzazione), la cui sussistenza dovrebbe essere valutata da parte della Banca d'Italia.

Gli effetti positivi sul patrimonio di vigilanza primario e secondario di questo strumento dipendono dal mix di caratteristiche che, in concreto, esso andrebbe ad assumere.